


# **Gli accertamenti fiscali e previdenziali nei confronti delle società e associazioni sportive**


Avv. Barbara Agostinis  
Docente di diritto dello sport Università di Urbino  
Responsabile area giuridica  
Scuola del Coni Marche  
[b.agostinis@libero.it](mailto:b.agostinis@libero.it)

**Quali conseguenze?**




**Chi ne risponde e in  
quali termini?**


***Ex lege* (l. 289/2002) solo modalità  
di costituzione dei sodalizi  
dilettantistici**



**Silenzio per altri aspetti, ad  
esempio, responsabilità**



Per l'interprete:



**Norme federali (illecito sportivo)**

**Legislazione statale**

**civile/penale/fiscale.....**

**in materia di responsabilità:**

**per società: responsabilità per illeciti  
-organizzazione gare/gestione impianti-**

Indiretta: fatto dei dipendenti


(art. 2049 c.c./1228 c.c.)

diretta: per fatto proprio.

(illecito è riferibile alla società, es.  
violazione degli obblighi relativi alla  
normativa antinfortunistica/materia  
tributaria)

Ma....

Anche se diretta chi ne risponde???




Società = ente giuridico

Dipende dalla forma  
del sodalizio!!!



# Finanziaria 2003



- Spa/srl/cooperative senza scopo di lucro
- Associazioni con/senza personalità giuridica

Che hanno/non hanno ottenuto il riconoscimento  
come persona giuridica

**La scelta dipende da varie considerazioni**

# Il riconoscimento della personalità giuridica

**Non deve essere confuso**


Con il riconoscimento rilevante a fini sportivi

Il riconoscimento a fini sportivi =  
necessario per ottenere le agevolazioni  
fiscali CONI (unico organismo certificatore)

- (Art. 7 d.l. 28/5/2004 n. 136 convertito nella l. 27/7/2004 n. 186) = il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche + possono godere di talune agevolazioni solo gli enti in possesso del riconoscimento a fini sportivi
- Coni (cons. naz.) con delibera del 11/11/2004 n. 1288 = alle Fsn, eps, dsa, è delegato il potere di compiere solo un riconoscimento provvisorio a fini sportivi, il riconoscimento definitivo è collegato all'iscrizione al registro


**Riconoscimento della personalità  
giuridica ha natura **discrezionale/è una  
delle possibili modalità di costituzione  
dell'associazione, quali effetti? l'ente è  
un soggetto (persona giuridica creata  
dal diritto) diverso dai singoli che lo  
compongono = concesso all'esito di un  
iter che comincia dalla redazione di un  
atto costitutivo come atto pubblico****

# Riconoscimento

- Solo se valutazione delle caratteristiche dell'ente  dell'attività ha esito positivo (statuto contiene varie previsioni volte a definire le caratteristiche: denominazione, attività sportiva dilettantistica, meritevolezza dello scopo e CONGRUITA' DEL PATRIMONIO al raggiungimento dello scopo = Tutela per i terzi)

# CONSEGUENZE:

- Soggetto distinto dai singoli che lo compongono anche sotto il profilo patrimoniale



AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA  
(solo l'associazione con il patrimonio, *ratio* la valutazione della congruità è una garanzia per i terzi)

## Associazione non riconosciuta (ma riconosciuta dal CONI)

- Iter di formazione più semplice, in quanto non finalizzato al riconoscimento, minori formalità/adempimenti. Sufficiente l'accordo degli associati, funzionamento dell'associazione è rimesso quasi interamente alla volontà degli associati (ai fini civili sufficiente anche un accordo orale se non ci sono beni immobili).

# Conseguenze:


- A fronte della minore complessità nella fase di formazione



Maggiore responsabilità dei singoli perché minori controlli, esempio sull'ammontare/congruità del patrimonio




Associazione non riconosciuta:



art. 38 c.c. = norma cardine

## Art. 38 c.c.



Per le obbligazioni dell'associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

**autonomia patrimoniale** (risponde l'associazione,  
non rispondono tutti gli associati)

- **imperfetta** (non solo l'associazione)

*ratio*

- Garanzia dei terzi in assenza di controllo sulla
- congruità del patrimonio (confidano  
sull'esistenza di un patrimonio adeguato)
- Garanzia degli associati

a quali obbligazioni si riferisce l'art. 38?

**Obbligazioni assunte** dall'associazione:

assunte volontariamente = contrattuali;  
derivanti da fatto illecito;

(Trib. Milano 16 marzo 2006)

**tributarie**

per le obbligazioni collegate all'attività  
negoziale svolta in concreto da coloro che...

Cassazione civile, sez. trib., 10 settembre 2009 n. 19486, in *Il sole 24 Ore* terzo settore, 2009, p. 12  
(*associazione sportiva non riconosciuta*)

Cass., 17/6/2008 n. 16344; Cass. 12/3/2007 n. 5746


**Comm. Trib. Prov. Bari, 14/10/2009 n. 126** (in materia tributaria, per le obbligazioni collegabili all'attività spiegata in concreto dai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione)

Rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (amministratori, presidente.....)


giur. costante: non c'è responsabilità automatica per i dirigenti/amministratori, ma per chi ha assunto le obbligazioni (la responsabilità non è collegata alla titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'ingerenza nell'attività dell'ente)

spesso disatteso

dai giudici tributari (ufficio Iva/commissioni tributarie)



# Ingerenza:



conseguenze processuali:  
serve la prova concreta  
dell'attività svolta,  
insufficiente la prova della carica

Creditore vede soddisfatte le proprie  
pretese solo se riesce a fornire la prova  
dell'attività svolta




Giur. costante:

**Cass., 10 settembre 2009 n. 19486;**

**Cass., 24 ottobre 2008 n. 25748;**

**Cass., 14 dicembre 2007 n. 26290;**

**Se obbligazioni sorgono non su base  
negoziale, ma “*ex lege*” (es debiti di  
imposta)**



risponde del tributo omesso e per la  
sanzione

chi ha diretto l'ente nel periodo considerato  
(solo per le obbligazioni sorte nel periodo  
dell'investitura)


## **Natura della responsabilità ex art. 38 c.c.:**

**Garanzia per i terzi, simile alla fideiussione ex  
*lege*,  
il soggetto risponde illimitatamente con tutto il  
patrimonio**

**Obbligazione accessoria  
solidale  
ma non sussidiaria (non necessaria la  
preventiva escussione del fondo)**

Fino quando permane la  
responsabilità? se successione nella  
carica?

Silenzio del legislatore




Si considerano le caratteristiche della  
responsabilità

# **Garanzia personale di un debito altrui (ente sportivo)**

Non c'è successione nel debito, la responsabilità permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza (limitatamente al periodo in cui è stato ricoperto l'incarico)

Dirigente può essere chiamato a rispondere  
anche dopo alcuni anni per le passività sorte  
durante la carica ma accertate successivamente  
esempio omesso versamento IVA; omesso versamento  
contributi previdenziali


# Casistica:



- (Corte di Cassazione, n. 25748/08; n. 858/08; n. 26290/07; n. 5746/2007; n. 455/05).

# Cass. 455/05

Responsabilità in capo a chi ha agito  
anche dopo la cessazione dalla carica



l'ex presidente di un'associazione non  
riconosciuta è legittimato passivo per le  
obbligazioni assunte quando era presidente

Risarcimento per mancato rilascio di un  
immobile –contratto concluso dal  
medesimo-



Con la conclusione del contratto (in nome e per conto dell'associazione):

garante dell'adempimento di tutte le obbligazioni (anche riconsegna/risarcimento per ritardo),

obbligazione personale non trasmissibile ai successori

# **Conferma del riferimento al codice civile**


**Principio della personalità anche per responsabilità fiscale ex d.p.r. 600/1973,**

**art. 62 “la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non è determinabile secondo la legge civile è attribuibile a fini tributari alle persone che ne hanno l’amministrazione anche di fatto”**

# Se società?

- Maggiore complessità per la costituzione (atto pubblico, capitale minimo)
- A fronte della maggiore complessità, maggiore tutela (spa/srl); i doveri e le responsabilità degli amministratori sono codificati –responsabilità per danni dolosi o colposi-

Maggiore complessità nella fase  
iniziale



- Minore responsabilità durante la vita della società

associazioni riconosciute, società,  
cooperative, **autonomia patrimoniale  
perfetta**

gli amministratori= rispondono se  
condotta illecita (art 18 c.c.)

responsabilità se inosservanza di legge  
o statuto (2476 c.c. responsabilità in  
solido tranne se dissenso o non colpa)

Se violazioni tributarie costituiscono un  
reato?

Responsabilità personale (*ex art. 27 cost.*)

**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 , n.  
74**

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

## Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.



L'emittente di fatture per operazioni inesistenti non  
concorre nel reato di cui all'art. 2 (in deroga ai principi  
generali del diritto penale) perché....  
Può commettere il reato di cui all'

## Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

**Reato di pericolo; dolo specifico, quindi emissione è sempre reato (Cass. 8/7/2010 n. 26138)**

C'è concorso fra i reati tributari  
di cui sopra  
e  
reato di truffa in danno dello Stato?

Reato di danno

# Cass. 27541 del 15 luglio 2010

## c'è concorso

*“è ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti”.*

Cass. 24/09/09 n. 20618

responsabilità sul soggetto che –per legge o disposizioni interne dell’ente- ha potere decisionale e di spesa con riguardo alla condotta sanzionata

# Responsabilità amministrativa dell'ente:

per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente  
nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;

- 2. L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse proprio o di terzi

decreto legislativo 231/2001